



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'UTILIZZO

DELLA SALA CONSILIARE

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 101 del 24 novembre 2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 09 luglio 2018

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Fattispecie di utilizzo della sala consiliare

Art. 3 – Attività vietate

Art. 4 – Allestimenti

Art. 5 - Prescrizioni nell'utilizzo

Art. 6 - Criteri di precedenza nelle assegnazioni

Art. 7 - Procedura di concessione amministrativa all'uso della sala consiliare

Art. 8 - Controlli e garanzie per la concessione amministrativa a terzi dell'uso della Sala consiliare

Art. 9 – Cauzione per concessione amministrativa

Art. 10 – Revoca della concessione amministrativa

Art. 11 – Inibizione della concessione amministrativa

Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

PREMESSA

Il Comune assicura la concessione in uso gratuito di sale di proprietà comunale, inventariate tra i beni immobili patrimoniali indisponibili – fabbricati, individuate e disciplinate con Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 2 del 27.01.2014 e modificato successivamente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24.02.2016 e precisamente:

- Aula magna “B. Piazza” – p.za A. Di Dio, 13
- Aula magna c/o scuole “Orru” – via Pasubio, 10
- Salone ex scuola materna c/o scuole “Orru” – Via Pasubio, 10
- Aula pluriuso c/o Biblioteca “E. Biagi” – p.za Matteotti, 4
- Aula corsi c/o Biblioteca “E. Biagi” – p.za Matteotti, 4.

L’inventario dei beni comunali classifica fra i beni immobili demaniali – fabbricati – il Castello Visconteo, assoggettandolo, pertanto, alla disciplina degli artt. 822 e 823 del Codice civile e alla tutela dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

I beni del demanio comunale sono destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio, inalienabili, e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

La sala consiliare, luogo di riunione e di seduta del massimo Organo di rappresentanza cittadina, è ubicata all’interno del Castello Visconteo, ed è dunque un bene demaniale.

Detta Sala può essere concessa in uso solo per il raggiungimento di scopi di interesse pubblico, compatibili con il decoro e il prestigio che derivano dall’essere sede del Consiglio Comunale; la concessione può avvenire esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale dell’evento possa qualificare positivamente l’immagine dell’Ente che la ospita, e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, fra cui il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo gratuito della Sala consiliare ubicata presso il Castello Visconteo, sede comunale, in Piazza Cavour n. 9, razionalizzandone la gestione e fissandone criteri, modalità e condizioni per l'eventuale concessione a terzi.

Art. 2 – Fattispecie di utilizzo della sala consiliare

1. La sala consiliare è utilizzata dall'Amministrazione comunale (uso esclusivo o diretto) per :
 1. le sedute del Consiglio comunale, e per attività istituzionali e di rappresentanza proprie del Consiglio stesso;
 2. la celebrazione dei matrimoni civili, e unioni civili, disciplinata da apposito Regolamento;
 3. eventi ed attività istituzionali organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale;
 4. il consiglio comunale dei ragazzi;
 5. assemblee del personale del Comune di Fagnano Olona
2. L'Amministrazione comunale, con concessione amministrativa, può concedere in uso la sala consiliare, purché libera, ad Enti ed Associazioni, senza scopo di lucro, perché organizzino eventi il cui livello istituzionale possa qualificare positivamente l'immagine dell'Ente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Spetta alla Giunta Comunale valutare nel merito la proposta presentata, conferendo specifico atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali, il quale assume poi l'atto di concessione amministrativa.

Art. 3 – Attività vietate

1. In considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari della sala consiliare è vietato l'uso della sala stessa per manifestazioni promosse da gruppi e partiti politici o da singoli candidati, per scopi politici.
2. La sala consiliare non viene concessa quando:
 - **l'utilizzo contrasti con gli scopi istituzionali del Comune o con norme relative all'ordine pubblico.**
 - **le associazioni, organizzazioni politiche e sociali rifiutino di sottoscrivere l'impegno a riconoscere i valori propugnati dalla Costituzione italiana, e in particolare quelli previsti dagli articoli 2 e 3;**
3. La sala consiliare non viene concessa per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti.
4. Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all'interno della Sala consiliare e nell'ambito delle manifestazioni ivi organizzate.

5. In segno di rispetto del decoro e del prestigio che derivano dall'essere il luogo di riunione e di seduta del massimo Organo di rappresentanza cittadina, è altresì vietato:
 - introdurre all'interno della sala consiliare alimenti e bevande,
 - organizzare ricevimenti e buffet.

Art. 4 - Allestimenti

1. I soggetti beneficiari dell'utilizzo della sala consiliare devono avere estrema cura degli arredi, dei servizi, delle attrezzature, degli affreschi e di ogni altro bene mobile o immobile presenti nel locale.
2. E' vietato l'utilizzo degli impianti audio e registrazioni, già presenti, per le seguenti fattispecie:
 - concessione all'uso della sala consiliare,
 - celebrazione di matrimoni civili e unioni civili
 - assemblee del personale del Comune di Fagnano Olona.
3. Non può essere modificato l'allestimento standard della sala e nulla può essere appoggiato alle pareti.
4. E' vietato installare carichi sospesi all'interno della sala consiliare.

Art. 5 – Prescrizioni nell'utilizzo

1. L'accesso ai locali è regolato in funzione dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio che il Comune mette a disposizione degli utilizzatori della sala consiliare e dell'osservanza della normativa di sicurezza delle persone, degli impianti e delle attrezzature.
2. Nell'ambito dell'utilizzo della sala devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) L'affluenza massima consentita nella sala consiliare non dovrà superare le 99 persone, salvo aggiornamento normativo.
 - b) I sistemi di vie di uscita dovranno essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e/o l'accesso dei mezzi di soccorso.
 - c) Durante la manifestazione e/o evento, dovrà essere garantita la possibilità di aprire i cancelli (sia quello frontale che quello sul retro). Il cancello sul retro è da utilizzare in caso di necessità per la sicurezza e l'incolumità delle persone.
 - d) Qualora la manifestazione e/o evento richieda l'installazione di impianti elettrici, dovrà essere predisposta apposita dichiarazione di conformità.
 - e) Qualora la manifestazione e/o evento richieda l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature, le stesse dovranno essere installate a regola d'arte, regolarmente mantenute e avere obbligatoriamente la marcatura CE.

- f) L'accesso agli uffici del castello è vietato a tutti, fuori dall'orario di apertura degli stessi.

- g) In caso di utilizzo di apparecchiature elettriche il carico e la tipologia di apparecchiatura dovranno essere tali da non causare black out elettrico al castello. In caso contrario il responsabile della manifestazione e/o evento verrà ritenuto responsabile dei danni arrecati.

- h) L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l'uso della Sala Consiliare per responsabilità degli utilizzatori.

- i) Sono fatti salvi gli eventuali pareri tecnici e le relative autorizzazioni di competenza che dovranno essere rilasciate dal Servizio di Polizia Locale.

Art. 6 - Criteri di precedenza nelle assegnazioni

1. Al fine di procedere all'assegnazione della sala consiliare, quando vi è coincidenza di data, ci si attiene al seguente ordine di precedenza:
 - 1 per le sedute del Consiglio comunale
 - 2 per la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili
 - 3 per eventi istituzionali organizzati dall'Amministrazione comunale
 - 4 per assemblee del personale del Comune di Fagnano Olona
 - 5 per il consiglio comunale dei ragazzi
 - 6 per la fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento. In caso di più richieste coincidenti per data, sarà data precedenza alla domanda registrata per prima dal sistema informatico comunale.

Art. 7 – Procedura di concessione amministrativa all'uso della sala consiliare

1. L'utilizzo di cui all'art. 2 comma 2 della Sala consiliare può essere concesso esclusivamente per i giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi; è possibile l'allestimento della sala dal giovedì a partire dalle ore 9.00. L'evento deve avere già ottenuto il patrocinio dall'Amministrazione comunale.
2. La restituzione delle chiavi della sala e dei dispositivi di apertura dei cancelli deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento, negli orari di apertura al pubblico del Servizio Segreteria.
3. Le richieste per l'utilizzo della sala consiliare vanno presentate, tramite lo strumento digitale messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune, entro il trentesimo giorno antecedente la data per cui è richiesto l'utilizzo, ma non prima di 90 giorni (i giorni sono da calendario).
4. Il sistema digitale inibisce l'inoltro di domande al di fuori dei termini di cui al comma precedente.

5. **Le richieste per l'utilizzo della sala consiliare devono avere in allegato una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in merito all'impegno a riconoscere e rispettare i valori propugnati dalla Costituzione italiana, e in particolare quelli previsti dagli articoli 2 e 3.**
6. La comunicazione dell'esito della domanda deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale entro 15 giorni successivi mediante comunicazione scritta, che sarà resa disponibile tramite il procedimento digitalizzato nel sito istituzionale del Comune.
7. Il mancato accoglimento della richiesta dovrà sempre essere motivato.
8. L'unità organizzativa responsabile del procedimento e del rilascio del provvedimento concessorio è individuata nel Settore Affari Generali – Servizio Segreteria, salvo il caso di utilizzo della sala per la celebrazione dei matrimoni civili e di unioni civili che fa capo ai Servizi demografici.
9. In caso di esito positivo della richiesta, viene consegnata copia delle chiavi e dei dispositivi di apertura dei cancelli al legale rappresentante dell'associazione o a persona munita di apposita delega, che deve custodirle accuratamente e di cui è responsabile.
10. Non sono consentite la cessione ad altri né la duplicazione delle chiavi e dei dispositivi di apertura dei cancelli.
11. La concessione è trasmessa in copia conoscenza, per quanto di competenza ai Carabinieri, al servizio di Vigilanza Urbana, al Settore Lavori pubblici & Ambiente e al Settore Socio Culturale.

Art. 8 - Controlli e garanzie per la concessione amministrativa a terzi dell'uso della Sala consiliare

1. Al momento della consegna delle chiavi viene redatto apposito verbale di consegna tra l'Amministrazione Comunale e il richiedente, nel quale si fa constare lo stato del locale, degli arredi e delle apparecchiature ivi contenute.
2. E' discrezione dell'amministrazione effettuare verifiche senza preavviso sullo stato del locale durante il periodo di utilizzo, per verificarne il livello e la cura nella conservazione.
3. Al momento della riconsegna delle chiavi si procederà alla verifica dello stato del locale concesso in uso, che dovrà essere restituito nello stato in cui si trovava al momento del rilascio (pulizia, posizione arredi, segnalazione eventuali danni, ecc.), redigendo apposito verbale utile per lo svincolo della cauzione.
4. Qualora l'amministrazione comunale riscontrasse danni di qualunque genere al locale, agli arredi, alle apparecchiature, ai beni presenti, addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, procederà ad addebitare agli stessi le spese per il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni occorsi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.
5. In presenza di atti dolosi o colposi l'Amministrazione Comunale procederà penalmente e civilmente nei confronti dei responsabili.

Art. 9 – Cauzione per concessione amministrativa

1. La concessione in uso della sala consiliare è subordinata al versamento della cauzione fissata in €. 250,00.= per singola richiesta.
2. La restituzione della cauzione è subordinata alla verifica dello stato della sala consiliare al momento della riconsegna, come risultante dal verbale di cui all'articolo precedente.
3. In caso di danni accertati al locale, agli arredi, alle apparecchiature, ai beni presenti, la cauzione sarà trattenuta dal Comune fino a quando non saranno state interamente rimborsate le spese sostenute per il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni occorsi. In caso di mancato rimborso, il Comune introiterà definitivamente la cauzione e procederà a tutelare l'interesse dell'Ente nelle opportune sedi stragiudiziali e giudiziarie.

Art. 10 – Revoca della concessione amministrativa

1. La concessione in uso già rilasciata è revocata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute necessità di carattere istituzionale, al fine di garantire l'uso prioritario per le sedute del Consiglio comunale. Potrà in questo caso essere proposto, ove possibile, l'utilizzo di una struttura alternativa a quella già concessa in uso;
2. **La concessione in uso già rilasciata è revocata in caso di uso difforme della sala rispetto alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché qualora il concessionario ne fruisca per la propaganda di contenuti, immagini e simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco.**
Non potrà in questo caso essere proposto l'utilizzo di una struttura alternativa a quella già concessa in uso;
3. **In tali casi** il concessionario non potrà vantare alcun diritto al risarcimento di danni provocati dal mancato utilizzo della sala.

Art. 11 – Inibizione della concessione amministrativa

1. Qualora si riscontrasse un uso incivile ed irrispettoso della sala, danneggiamenti, sporcizia, ecc., il Comune può inibire, a tempo determinato o, nei casi più gravi, indeterminato, all'associazione l'uso della sala, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.

Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. La deliberazione di approvazione del presente Regolamento viene pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni e diviene esecutiva ai sensi di legge.
2. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il regolamento viene pubblicato all'albo on line per 15 giorni ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line del Comune e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.